

## **REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE COMPRESI QUELLI DI NUOVA GENERAZIONE L.T.E..**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento detta le linee guida ed i criteri per le installazioni di stazioni radio base incluse quelle di nuova generazione quali LTE (Long Term Evolution) ecc. È adottato dal Consiglio Comunale di Olbia nelle more di emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di apposite normative in materia nonché in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione. Il presente regolamento è stato elaborato e predisposto nel rispetto della normativa nazionale in materia di seguito riportata:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" art. 8, comma 6
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", articolo 23;
- Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana";
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz";
- D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" all'art. 87, comma 1, che dispone che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;

Il presente Regolamento è stato tra l'altro predisposto nel rispetto della L. R. 12 giugno 2006, n. 9 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la quale, all'art. 55, ribadisce la facoltà attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001. Esso disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento amministrativo finalizzato all'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Olbia, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

**Stazione di radiocomunicazione** (radiodiffusione e radiocomunicazione) un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie

dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.

**Impianto di telefonia mobile (Stazione Radio Base):** Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza

**Zona:** area di influenza del campo elettromagnetico generato da una sorgente fissa.

**Limiti di esposizione:** I limiti di esposizione prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

### ***Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento***

Con il presente regolamento il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione degli impianti di Telefonia mobile (SRB) di cui all'articolo 2;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- f) conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- g) favorire l' utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l'obiettivo di ridurre al livello più basso la emissione di onde elettromagnetiche.

### ***Art. 4- Criteri per la localizzazione degli impianti***

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, nonché il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un **Piano di Localizzazione** di riferimento.

In esso si individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di uno o più Gestori, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente. La localizzazione degli impianti dovrà avvenire prioritariamente su proprietà della Amministrazione Comunale (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) regolamentando tale localizzazione con riferimento ai i limiti di campo elettromagnetico generati.

- 2.** La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3.** L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica sarà regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.  
Fermo restando quanto riportato ai punti precedenti, gli impianti dovranno preferibilmente essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
  - Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
  - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
  - Aree di rispetto cimiteriale;
  - Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall'art. 6 del presente regolamento comunale.
- 4.** Nel caso di condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione residente e non nelle aree di cui al presente articolo.
- 5.** Gli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare dovranno sempre essere interrati, salvo che per particolari conformazioni del terreno (per es. terreno in pendenza) non dimostri che la soluzione fuori terra sia di minore impatto ambientale.
- 6.** Ove è consentito inserimento di un nuovo impianto si devono e seguire i seguenti criteri:
  - a.** privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  - b.** evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
- 7.** Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

## **Art. 5 - Divieto di installazione degli impianti**

E' fatto divieto di installazione degli impianti nei seguenti siti:

- a.** nelle aree sensibili così come definite dall'art. 6, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;
- b.** nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- c.** In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- d.** Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

Per gli impianti esistenti alla data di adozione del presente regolamento non ricadenti nei siti previsti nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 4, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali e di sicurezza di cui al presente regolamento, o all'interno del perimetro di sicurezza delle aree sensibili, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di un anno entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 6 - Aree sensibili**

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone.

In particolare:

- a.** asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado (distanza minima installazioni 300 metri);
- b.** Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza (distanza minima installazioni 300 metri);
- c.** Strutture sanitarie pubbliche e private (distanza minima installazioni 300 metri);
- d.** Parchi giochi (distanza minima installazioni 200 metri);
- e.** Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione (distanza minima installazioni da stabilire in funzione del singolo caso).

## **Art. 7 - Catasto degli impianti**

Il Comune di Olbia istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.

Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.

In particolare gestori degli impianti sono tenuti a presentare alla Amministrazione Comunale, entro e non oltre i termini di cui sopra, apposita dichiarazione documentale, contenente per ogni singolo impianto, la scheda tecnica dell'impianto, con particolare descrizione e/o specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche del lobo di irradiazione delle frequenza/e erogata/e, il tipo antenna ed i valori della potenza di trasmissione, la localizzazione cartografica degli stessi impianti, le documentazioni relative al rilascio delle autorizzazioni, pareri dell' Arpas e Asl, copia dei controlli periodici effettuati, in particolare sulle misure di potenza e frequenza e i rilievi e/o misure periodiche di inquinamento elettromagnetico, specificando marca, tipo e matricola dello strumento, ed allegando i relativi certificati di revisione periodica dello strumento/i usato.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpas ed Asl, i controlli effettuati ed i relativi risultati.

Il Comune, in collaborazione con lo SUAP e con i gestori degli impianti SRB cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

## **Art. 8 - Programma annuale delle installazioni**

Nelle more di predisposizione del Piano di Localizzazione, i gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono obbligati, nel rispetto del presente regolamento, alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, del programma annuale delle installazioni.

L'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo al programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.

Il programma annuale di sviluppo, per ciascun gestore, è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, previa istruttoria tecnica e una volta ottenuto il parere delle competenti Commissioni Consiliari.

I vari programmi annuali concorreranno alla formazione del Piano di Localizzazione.

La presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti e del piano annuale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali e dovrà essere corredata da:

- a. planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
- c. ubicazione esatta dell'impianto (con indicazione coordinate geografiche Gauss-Boaga);
- d. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
  - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
  - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
  - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
  - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
  - la polarizzazione;
  - la frequenza utilizzata;
  - la potenza massima immessa in antenna.
- e. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
- f. l'impegno dei gestori degli impianti a garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione.

Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;

Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio;

Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro 24 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del programma stesso;

I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.7;

I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

## **Art. 9 – Regime autorizzatorio**

Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di

emissione dei medesimi, è definito dall'art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita conferenza dei servizi.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale, la compatibilità con il programma annuale delle installazioni di cui all'art. 8, con l'eventuale piano di localizzazione delle antenne e con il presente Regolamento.

Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti nel programma annuale delle installazioni presentato da ciascun gestore o dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3.

La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 10.

L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:

- a. dell'ARPAS;
- b. dell'ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAS, per i profili di propria competenza;
- c. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Ufficio Tutela del Paesaggio e Soprintendenza ai beni archeologici e paesaggistici per le zone soggette a tutela dal D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23/85 e s.m.i.

Le opere realizzate in assenza o difformità dalla autorizzazione contrastano con il prevalente interesse pubblico volto alla tutela della salute dei cittadini.

### **Art. 10 - Documentazione tecnica richiesta per impianti**

Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
- c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;

- d.** estratto dello strumento urbanistico generale vigente, relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e.** estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f.** una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g.** una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
- h.** Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:
  - 1.** Relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti punti:
    - indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
    - tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
    - tipologia di utilizzo dell'impianto;
    - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
    - costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
    - caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione dell'irradiazione, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
    - massima potenza ammessa in antenna;
    - massima potenza irradiata;
    - canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
    - misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
    - valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi dove è stata effettuata la misura di fondo tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come



scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

2. Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
3. Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

### **Art. 11 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio**

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente alla gestione del catasto delle installazioni, che all'ARPAS per le verifiche di competenza.

### **Art. 12 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti**

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

I soggetti gestori degli impianti SRB dovranno, entro 1 anno dalla sua entrata in funzione, collegare gli impianti stessi alla rete in fibra ottica predisposta dalla Amministrazione. Tramite tale rete dovrà pervenire il segnale "in ingresso" a tutte le installazioni SRB.

### **Art. 13 - Azioni di risanamento**

Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;

Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAS e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Le azioni di risanamento poste in essere dal Comune sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. I gestori sono obbligati ad adeguarvisi.

### **Art. 14 - Rilocalizzazione degli impianti**

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

1. Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5, del presente Regolamento comunale;
2. E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

La rilocalizzazione degli impianti in aree idonee è proposta dai gestori all'atto della presentazione del primo programma annuale delle localizzazioni che dovrà avvenire entro il 30 settembre successivo alla approvazione del presente Regolamento..

### **Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpas e del Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art 3 e dei valori di cui all'art. 4 del D.M. 381/98, le modalità di esecuzione delle misure e valutazioni sono quelle di cui all'allegato B del citato Decreto.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Arpas su richiesta del Comune. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione. A tal fine ciascun gestore dovrà versare alla Amministrazione Comunale entro il 30 gennaio di ciascun anno, quale contributo alla attività di controllo sui livelli di campo elettromagnetico, una somma annuale pari **€ 500,00** ciascuna installazione SRB sul territorio comunale.

Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

### **Art. 16 - Sanzioni amministrative**

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Dirigente del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Dirigente del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova

in frazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Nel caso di installazione di impianto senza autorizzazione, o modifica intesa come spostamento dello stesso in altro sito senza autorizzazione, o di accertata inosservanza o inadempienza, sia delle prescrizioni riportate nel permesso a costruire, il titolare della concessione sarà dichiarato inottemperante alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e/o in violazione delle disposizioni di legge.

In tal caso sarà disposta, a tutela della salute pubblica, l'immediata disattivazione dell'impianto e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00.

In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti, il titolare qualora non provveda al risanamento di cui al presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 8.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Responsabile del procedimento. La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre, a conformità gli impianti medesimi;

I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dalla Amministrazione per potenziare la attività di controllo e per tutte le azioni di risanamento.

### **Art. 17 - Partecipazione ed informazione**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

### **Art. 18 - Entrata in vigore e norme transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno essere autorizzate previo adeguamento alle norme del presente regolamento.